

**ORDINANZA**  
**DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**  
**Registro Generale n. 52 del 25-07-2019**

Servizio: POLIZIA LOCALE  
N. 38 del 25-07-2019

**OGGETTO: CHIUSURA DELLA VIA LIBIA PER LAVORI SULLA RETE IDRICA**

**VISTA** la richiesta del 23/07/2019 da parte della società "Impresa Zampieri s.r.l." con sede in Erbezzo (VR) in via Monte Lessini n.17 per conto della società "Acque Veronesi", di chiusura totale della via Libia per un periodo di dieci giorni a far data dal 29/07/2019 per lavori di manutenzione straordinaria, estensioni e nuove realizzazioni di reti acquedottistiche e dei reflui urbani;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori sopra citati è necessario occupare l'intera sede stradale;

**RAVVISATA** la necessità di adottare i più opportuni provvedimenti viabilistici atti a consentire lo svolgimento dei lavori ed a salvaguardare nel contempo l'incolumità pubblica;

**VISTO** che sarà comunque garantito l'accesso ai residenti della zona interessata;

**CONSIDERATE** le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade;

**VISTI** gli artt. 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.9/2019 con il quale vengono affidate le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 relative al settore Polizia Locale;

**ORDINA**

**la chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Libia dall'intersezione con la via Campagnola fino al confine con il territorio comunale di Sommacampagna, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo compreso dal 29/07/2019 al 07/08/2019.**

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i frontisti ed i residenti nel tratto sottoposto a chiusura.

La chiusura della strada dovrà essere presegnalata all'intersezioni con la S.P. 26 ed all'intersezione tra la via Campagnola e la via Montresora;

Il traffico dei mezzi pesanti sarà deviato lungo il percorso via Campagnola, via valle, via Val di Sandrà, via San Quirico, SR11 SP26 e viceversa.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della posa della segnaletica di deviazione e di cantiere secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30/04/1992, n° 285 "Nuovo Codice della strada" e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).

Resta inteso che la ditta esecutrice sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che si verificassero a persone o cose imputabili all'esecuzione dei lavori ed al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi aventi compiti di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del DPR 495 del 16.12.1992 (reg. CDS).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
POLIZIA LOCALE**

**F.to MORI ROBERTO**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)